N. 1818/2025 R.G.A.C.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Sezione civile

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Luca Pio Orlando, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero **1818** del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno **2025;**

promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), e *Parte_2* (*C.F._2*), rappresentati e difesi, come da mandato in atti, dall'avv. Gianfranco Di Stasi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cercemaggiore alla Via Roma n. 240/A;

(appellanti)

nei confronti di:

CP_1 P.Iva *P.IVA_1*, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. Anna Rita Mancarella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castrignano del Capo alla Via Nazario Sauro, n. 21

(appellata)

Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Campobasso n. 151/2025;
Conclusioni: come da verbale di udienza odierna nel quale le parti si sono riportate ai propri atti di causa insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 01.12.2023, gli odierni appellanti, *Parte_1* e *Pt_2* *[...]*, avevano proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 738/2023 emesso dal Giudice di Pace di Campobasso con il quale erano stati condannati, in solido, al pagamento, in favore della *CP_1* della complessiva somma di € 8.708,31, a titolo di restituzione di quanto dovuto in

ragione del contratto di finanziamento n. 33433885, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Nel giudizio di prime cure, la *CP_1* si era costituita e rispetto alle avverse pretese aveva chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice di prime cure, rilevato il difetto della condizione della procedibilità della mediazione, aveva onerato la parte opposta di introdurre il relativo procedimento. Decorsi i termini concessi a tal fine, tuttavia, avendo rilevato che l'avvio del procedimento di mediazione era stato notificato esclusivamente al difensore degli opponenti e non anche a quest'ultimi, aveva pronunciato la sentenza n. 151/2025, a mezzo della quale, accertata l'improcedibilità del giudizio, aveva accolto l'opposizione promossa da *Pt_1* e *Pt_2* e, conseguentemente, aveva revocato il decreto ingiuntivo. In merito alle spese di lite, il giudice di prime cure, tuttavia, ne aveva disposto la compensazione attesa "*la peculiarità dell'eccezione proposta*".
Con atto di citazione ritualmente depositato e notificato, *Parte_1* e *Parte_2* proponevano appello avverso la sentenza in oggetto deducendone, quale unico motivo, l'erroneità limitatamente alla parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite anziché la condanna della società allora convenuta, risultata totalmente soccombente stante, come detto, la revoca del decreto ingiuntivo precedentemente ottenuto.
Gli appellanti, dunque, concludevano chiedendo, in accoglimento dell'appello proposto, di riformare la sentenza del Giudice di Pace di Campobasso n. 151/2025 con condanna dell'appellata al pagamento, in proprio favore, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio *CP_1* contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello proposto.
La causa, attesa la sua ridotta complessità, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del 21.09.2026 e, a tale udienza, veniva rimessa in decisione all'esito di discussione orale ai sensi del combinato disposto degli artt. 350 e 350 *bis* c.p.c.

***

Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello, poiché regolarmente notificato in data 01.12.2025, entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (06 maggio 2025), atteso che la pronuncia non risulta notificata ai fini della decorrenza del termine breve.
Va, altresì, premesso che tale gravame è regolato dal nuovo regime disegnato dagli artt. 342 c.p.c. e seguenti - come modificati dal D.leg.vo 149/2022 - che si applicano ai gravami -come quello sub iudice - proposti dopo il 28 febbraio 2023 (ex art. 35, comma 4 del citato decreto legislativo). In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che "*l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163 e deve essere motivato in modo chiaro,*

sintetico e specifico. *Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnata ed in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuto dal giudice di primo grado; 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.*" Nell'interpretazione della Suprema Corte, condivisa da chi scrive, (cfr. tra le altre Cass. Cass. Sez. I n. 1651 del 27.01.2014; Cass. Sez. 3 n. 1579 del 29.07.2016), la specificità dei motivi di appello deve essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice e non è ravvisabile laddove l'appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza. In definitiva, per effetto della novella, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, in tale atto devono essere esattamente indicate quali parti del provvedimento impugnato si intende sottoporre a riesame e, con riferimento a tali parti, devono essere esattamente indicate le modifiche richieste rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Applicando i principi esposti al caso in esame, questo giudice ritiene che l'appello in oggetto soddisfi i requisiti di specificità richiesti dalla norma sopra richiamata dal momento che, oltre ad indicare esattamente le parti della motivazione della sentenza censurata e le ragioni delle doglianze anche con riferimento alla normativa violata, propone l'esatta ricostruzione alternativa a quella adottata dal primo giudice.
Alla luce di quanto detto, va evidenziato che non sussistono i presupposti per la declaratoria della inammissibilità ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico-giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un più approfondito vaglio in sede decisionale.

***

Tanto innanzi chiarito in via preliminare, nel merito, l'appello va rigettato.
Con il presente gravame gli appellanti hanno censurato la decisione del giudice di primo grado di compensare le spese di lite. Nello specifico, nel censurare le argomentazioni del giudice di prime cure poste a fondamento della decisione di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della motivazione adottata, atteso che l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione, a fronte del difetto di notifica della domanda di avvio della mediazione stessa, non poteva considerarsi una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.p.c. quale eccezione alla regola della condanna al pagamento delle spese legali.
Tale censura, tuttavia, è priva di fondamento.
In tema di riparto delle spese di lite, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132), è noto che, oltre che nei casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In relazione a quest'ultima ipotesi, trattandosi di una previsione elastica, è stato chiarito che essa debba essere individuata, in via interpretativa, dal giudice di merito, tenuto conto del dato contesto storico-sociale o di speciali situazioni (cfr. Cass. Sez 6, ord.7992 dell'11.03.2022).
Orbene, nel caso in esame, questo giudice ritiene che la compensazione delle spese di lite, sebbene in base ad una motivazione che in questa sede merita di essere integrata nei termini di seguito indicati, è stata correttamente disposta in quanto ciò che si è verificato in primo grado deve ricondursi ad una situazione grave ed eccezionale.
La peculiarità della vicenda, in particolare, risiede nella circostanza che la declaratoria di improcedibilità in primo grado non è conseguita all'inerzia della parte creditrice, la quale si era tempestivamente attivata per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, bensì a un errore imputabile esclusivamente all'organismo di mediazione che, nonostante ne fosse onerato *ex lege* in via esclusiva, aveva provveduto a comunicare l'avvio della procedura al solo difensore delle controparti, omettendo di darne comunicazione alle parti personalmente.
Si tratta di una circostanza che, per le sue caratteristiche integra quelle gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite, atteso che il mancato avveramento della condizione di procedibilità è derivato dalla condotta erronea di un soggetto professionale istituzionalmente preposto alla gestione del procedimento di mediazione e in quanto tale tenuto a garantirne il corretto svolgimento nel rispetto delle prescrizioni normative.
Che l'improcedibilità sia da imputarsi esclusivamente all'organismo di mediazione, e non anche alla parte creditrice, peraltro, è indubitabile tenuto conto del dato normativo, in particolare, dell'art. 8 del dlgs 28/2010, a tenore del quale è l'organismo adito che deve provvedere alla comunicazione della domanda di mediazione e della data del primo incontro alle parti interessate, senza che il suo adempimento possa essere sostituito da un'iniziativa della parte che ha avviato la mediazione.
In tale prospettiva, pur dovendosi prendere atto della soccombenza della parte creditrice, conseguente alla declaratoria di improcedibilità della domanda e alla revoca del decreto ingiuntivo, non può trascurarsi che tale esito processuale è stato determinato da una situazione del tutto peculiare, estranea alla condotta della parte e invece riconducibile all'organismo di mediazione. È proprio tale

circostanza, unitamente all'sua incidenza determinante sull'esito del giudizio ad integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza e conseguentemente la compensazione integrale delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado.
Secondo quanto innanzi dedotto, dunque, nel caso di specie, sussistendo i presupposti di legge per disporre, come già deciso in primo grado, la compensazione delle spese di lite, l'appello va rigettato, sebbene la sentenza di primo grado debba essere modificata nella parte motiva.

Sulle spese di lite del presente grado di giudizio si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione.
In questo caso, tale soluzione discende dalla considerazione che in esito al presente procedimento di gravame, sebbene l'appello sia stato rigettato, la sentenza di primo grado è stata comunque parzialmente modificata in ragione dell'integrazione delle motivazioni che avevano condotto alla compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Unico dott. Luca Pio Orlando - definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da *Parte_1* e *Parte_2* ;
- compensa le spese di lite del presente giudizio.

Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico degli appellanti.

Così deciso in Campobasso, 25 settembre 2026.

Il Giudice
dott. Luca Pio Orlando